

conservazione di strumentazione ed attrezzature e separatori degli spazi ove vengono effettuati trattamenti di estetista anche con strutture e/o pareti di altezza inferiore all'altezza del locale.

Negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge 1/1990; In particolare è vietato l'uso degli apparecchi elettromedicali con trattamenti con finalità di carattere terapeutico.

Per le attività già esistenti, in caso di sub ingresso , si deroga dall'obbligo delle superfici minime.

Ritenuto che le predette disposizioni:

- a) dettano disposizioni in ordine ai requisiti dei locali che, anche alla luce delle vigenti disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008, appaiono troppo restrittive soprattutto per quanto attiene attività che potrebbero svolgersi in locali ubicati nel Centro Storico;
- b) possono limitare fortemente la libertà di iniziativa economica e, pertanto, risultare in contrasto con le vigenti disposizioni sulla liberalizzazione per l'avvio delle imprese;

Ravvisata la necessità, nelle more della integrale revisione della vigente regolamentazione comunale in materia, di rivedere le disposizioni su indicate al fine di favorire l'apertura di nuova attività nel rispetto dei principi del cd. Decreto Bersani e delle correlate norme che liberalizzano il settore delle attività produttive in applicazione delle leggi comunitarie;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione si è espressa favorevolmente la competente commissione consiliare

Visti;

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 81/2008;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dai competenti dirigenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con votazione resa per alzata di mano e che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 19

votanti: n. 19

astenuti: nessuno

favorevoli: n. 19

contrari: nessuno

DELIBERA

Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) **Di sostituire** integralmente l'art. 15 del Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 07-02-2005 come di seguito descritto:

Art. 15 - REQUISITI DEI LOCALI

1) Le attività di estetista, acconciatore e barbiere devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso: tra queste non sono comprese attività di tipo sanitario.

2) Nel caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con quella di barbiere o acconciatore, i locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati, anche se direttamente comunicanti, da quelli destinati all'attività di barbiere o di acconciatore.

3) Salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo comma 4, i locali devono avere le caratteristiche di agibilità prescritte dalle norme e dai regolamenti edilizi. Devono, altresì, essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

4) Gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di estetista, di acconciatore e di barbiere devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:

a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali; ciascun locale di lavoro non deve comunque avere una superficie inferiore a 9 (nove) metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro non potrà essere inferiore a 9 (nove) metri quadrati per il primo posto di lavoro e ad ulteriore 5 (cinque) metri quadrati per ogni successivo;

b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:

b.1) un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;

b.2) un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2,00 dotato di locale antibagno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere;

b.3) un locale o spazio adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori: tale spazio può essere ricavato nell'antibagno se il servizio è ad uso esclusivo del personale;

b.4) un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca;

b.5) un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

c) i locali e/o spazi di cui alle lettere a) e b) devono:

c.1) avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle norme regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascuna locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i titolari e i soci, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;

c.2) essere dotati di una superficie illuminante minima pari ad 1/10 della superficie in pianta del locale;

c.3) avere una quota apribile pari ad 1/20 della superficie del pavimento ed uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria. Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica che garantisca un ricambio d'aria di 3 vol/h. Le attività inserite all'interno di centri commerciali saranno valutate singolarmente e per esse potranno essere considerati anche altri parametri;

c.4) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4,00 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50;

e) nel caso di attività in locali interrati, l'altezza minima dovrà essere non inferiore a metri 3,00. Nei predetti locali potranno essere svolte unicamente attività che non richiedono la presenza fissa di personale (solarium, sauna, bagno turco, ecc). Nel caso in cui la presenza di operatori superi le 10 ore mensili, dovrà essere presentata una valutazione circa la presenza o meno di Radon nei locali.

5) Gli immobili di cui al comma 4, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni ed ampliamenti di immobili in cui sono già in esercizio attività di estetista, di acconciatore o di barbiere, devono essere dotati di almeno due servizi igienici con le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), nei seguenti casi:

a) quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);

b) quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività, singola di acconciatore o di estetista ovvero congiunta di acconciatore-estetista è superiore a metri quadrati 70;

c) quando l'attività congiunta di estetista - acconciatore è costituita da imprese singole distinte.

6) Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere distinti e separati dai locali di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti; devono altresì essere dotati di uno "Spazio Attesa" nonché di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività, avente le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b).

7) I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

8) È obbligatoria l'installazione di un box doccia nel caso in cui nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature, quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

9) I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere a tenuta. I rifiuti, quali gli strumenti acuminati o taglienti monouso, devono essere raccolti, secondo le norme vigenti in materia, in appositi contenitori rigidi, in materiale che permetta l'introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.

10) Quando, congiuntamente all'attività di acconciatore e/o di estetista, sia esercitata quella di tatuaggio e piercing o di trucco semipermanente si osservano le disposizioni in materia. Possono, comunque, essere in comune tra le suddette attività la sala d'attesa, lo spogliatoio e il ripostiglio.

E' quindi posta in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il medesimo esito.